



COMUNE DI GONZAGA
PROVINCIA DI MANTOVA

***Regolamento per il servizio di affido familiare
e appoggio familiare***

Titolo I

Affido familiare

Art. 1 Normativa

L'affido familiare per i minori è regolato dalla legge 4 Maggio 1983 n. 184 e dalla Legge 28 marzo 2001 n.149.

L'affido familiare è inteso come intervento assistenziale temporaneo, in quanto il principio informatore della legge è il diritto del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato nella propria famiglia. L'Ente Locale, titolare della funzione di Tutela dei Minori, può gestire il servizio direttamente o mediante affidamento a terzi. Attualmente il servizio è gestito tramite convenzione con L'ASL provinciale.

Art. 2 Finalita'

Scopo generale dell'affido è di garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all'interno di un nucleo, nelle condizioni migliori per un sano sviluppo psico-fisico, in alternativa ad un ricovero in istituto o altra struttura comunitaria.

L'affido familiare è un intervento temporaneo e prevede che siano mantenuti i rapporti tra il minore e il nucleo d'origine in vista del suo rientro; non può pertanto essere confuso con l'adozione.

Art. 3 Beneficiari

Beneficiari del servizio di affido familiare sono i minori da 0 a 18 anni, italiani, stranieri residenti e stranieri non accompagnati, che si trovano in stato di carenza o mancanza di cure familiari, per temporanea impossibilità o incapacità di chi esercita la potestà genitoriale di soddisfare i loro bisogni.

Per situazioni particolari e a seguito di presentazione di specifico progetto del Servizio Sociale e di approvazione dell'Autorità Giudiziaria competente, l'affido può protrarsi oltre il diciottesimo anno d'età e sino al raggiungimento di una autonomia del minore, con revisione del progetto a cadenza semestrale e comunque non oltre il ventunesimo anno d'età.

Art. 4 Affidatari

Per l'identificazione dei soggetti che possono assumere il ruolo di affidatari si fa riferimento all'art. 2 comma 1 della legge 149/2001 pertanto a:

- coppie con o senza figli sposati o conviventi;

- persone singole con o senza figli.

Il presente regolamento disciplina anche gli affidamenti a parenti entro il quarto grado.

L'affidatario deve aver raggiunto la maggior età.

Art. 5 Provvedimento di affidamento familiare

L'affido familiare è proposto dal Servizio competente per la Tutela Minori ed è reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore, in caso di **affido consensuale** o dal Tribunale per i Minorenni, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 330 e seguenti del codice civile (**affido non consensuale**).

Il progetto di affido familiare è proposto dal Servizio Tutela Minori che ha in carico il minore e la sua famiglia di origine.

Il Servizio competente, trasmette il provvedimento e il relativo progetto al comune di residenza del minore, indicando specificatamente:

- le motivazioni dell'intervento;
- tempi e modalità di affido;
- modalità di verifica.

Art. 6 Durata

L'affido familiare ha durata temporanea e non superiore ai due anni; è prorogabile dal Tribunale dei Minorenni qualora la sua cessazione rechi pregiudizio al minore. Gli interventi da attuare sono rivolti al minore, alla famiglia d'origine e agli affidatari.

L'affido familiare cessa, allorchè siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore, con provvedimento della stessa autorità che lo ha predisposto.

Art. 7 Tipologia dell'affidamento familiare

L'affido familiare risponde ad un bisogno preciso, che si basa sulle necessità individuali e familiari del minore. Gli affidi possono quindi essere diversi fra loro.

Si possono genericamente distinguere in:

- affido a tempo pieno:

Il minore vive stabilmente con la famiglia affidataria con rientri e contatti con la famiglia d'origine, sulla base dei progetti dei servizi;

- affido a tempo parziale:

Il minore necessita del sostegno di un altro nucleo, per qualche ora al giorno (affido diurno), per il fine settimana, per vacanze, per periodi brevissimi in situazioni di emergenza.

Art. 8 Criteri di scelta degli affidatari

Gli affidatari sono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali il Servizio Tutela Minori abbia accertato la presenza dei requisiti richiesti, previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 Impegno della famiglia di origine e degli affidatari

Nel caso di affido *consensuale*, all'atto d'ingresso del minore nella famiglia affidataria, il Servizio Tutela Minori, richiede un impegno alla famiglia di origine e agli affidatari. Nell'impegno sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra la famiglia d'origine e quella affidataria, e, tra queste e gli operatori dei Servizi.

Nel caso di affido *non consensuale*, il progetto di affido proposto dal Servizio Tutela Minori si traduce nell'emanazione di un provvedimento, da parte dello stesso Tribunale, con relative prescrizioni.

In entrambe le tipologie, la famiglia d'origine si impegna a concordare con i Servizi competenti, incaricati del caso, le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore, nel rispetto delle sue esigenze e di quelle degli affidatari, salvo diverse disposizioni dell'autorità che ha emesso il provvedimento.

Qualora il progetto lo preveda, e salvo diverse disposizioni dell'autorità che ha emesso il decreto di affido, gli affidatari mantengono ed incrementano, per quanto possibile, validi rapporti con la famiglia naturale. I Servizi competenti incaricati del caso affiancano la famiglia naturale e quella affidataria nel compito di promuovere e rinsaldare tale rapporto.

Gli affidatari partecipano alle decisioni dei Servizi in merito all'educazione ed al trattamento del minore. A questi sono garantiti l'affiancamento e il supporto psicologico, sociale ed educativo necessari, per mezzo degli incontri di sostegno promossi dal Servizio Tutela Minori.

Alla famiglia d'origine sono garantite le informazioni riguardanti il minore, salvo diverse disposizioni dell'autorità, che ha emesso il decreto. Agli affidanti è garantito, durante tutto il percorso dell'affido, il sostegno psicologico e sociale degli operatori dei Servizi competenti incaricati del caso, per rimuovere le cause che hanno determinato l'affido.

Art. 10 Promozione affido

L'Ente Locale, in collaborazione con il Servizio Tutela minori, svolge:

- attività di sensibilizzazione sui temi dell'affido, rivolta alla popolazione, allo scopo di suscitare disponibilità al sostegno di nuclei familiari in difficoltà e creare una cultura dell'affido;
- promozione di riunioni di coordinamento con gli operatori di territorio, per una verifica comune sulla tematica generale dell'affido familiare.

Art. 11 Competenze e modalità operative degli operatori territoriali

Il Servizio Tutela Minori deve provvedere:

- all'accertamento dello stato di carenze temporanee di cure familiari, in cui possono trovarsi i minori;
- alla formulazione di un progetto individualizzato per i minori, per i quali si prevede la necessità di un allontanamento temporaneo dal nucleo e di un loro affido familiare;
- all'avvio e gestione dell'affido familiare, mediante attività di appoggio e sostegno alla famiglia affidataria;
- alla predisposizione di tutti gli interventi necessari, volti a superare lo stato di temporanea carenza da parte della famiglia d'origine;
- alla vigilanza sull'affido familiare;
- alla valutazione del rapporto creatosi, tra il minore e la famiglia affidataria
- a relazionare all'Autorità giudiziaria sull'andamento dell'affido, secondo le scadenze prestabilite;
- a riferire all'Amministrazione Comunale, nella fattispecie al servizio sociale comunale, ogni qualvolta sia necessario e ad aggiornare la stessa sull'evolversi dell'affido, almeno una volta all'anno.

Art. 12 Impegni e obblighi del Comune

Il Comune, accertata la competenza, sulla base delle vigenti norme nazionali e regionali deve provvedere:

- all'atto di determinazione di spesa e trasmissione del provvedimento al Servizio Tutela Minori;
- alla corresponsione delle quote di affido familiare in applicazione al presente regolamento.

La Regione Lombardia ai sensi dell'art.13 della L.R 1/86 – stipula polizze assicurative per i seguenti rischi:

- Polizza Assicurativa contro rischi da infortunio
- Polizza di assicurazione per responsabilità civile

L'Ente Locale può procedere alla stipula di polizze assicurative, ad integrazione di quelle regionali.

Art. 13 Sostegno economico

A – Contributo per l'affido familiare

Il Comune a cui competono gli oneri finanziari, si impegna a corrispondere alla famiglia affidataria, indipendentemente dalle condizioni economiche della stessa, una quota mensile per ogni minore in affido, definita come segue:

- Euro 500,00 per affido, a tempo pieno, etero – familiare;
- Euro 250,00 per affido, a tempo parziale, etero- familiare;

In caso di affidi a parenti entro il quarto grado, il contributo di affido a tempo pieno è fissato in €. 350,00 e per l'affido a tempo parziale in €.175,00 .

Ai sensi della legge regionale n. 1/2000 art. 4 co. 81, l'Ente competente al pagamento degli oneri finanziari è il comune di residenza degli esercenti la potestà genitoriale al momento in cui ha inizio la prestazione assistenziale.

In caso di affido di minori, i cui genitori o esercenti la potestà genitoriale risiedano in regioni che non riconoscono tale principio, gli oneri relativi saranno sostenuti in base a specifici accordi, da adottarsi da parte dei comuni interessati.

B – Contributi economici per spese aggiuntive

I minori temporaneamente allontanati dal proprio nucleo familiare possono usufruire di contributi economici per oneri sostenuti, relativi a spese di particolare rilevanza, previste nel progetto di affido.

Gli affidatari dovranno concordare anticipatamente con il Servizio Tutela Minori e il Servizio Sociale Comunale le modalità per la richiesta del contributo.

La richiesta di sussidio, fatta eccezione per gli interventi di urgenza, va effettuata preventivamente, allegando almeno n. 3 preventivi di spesa, salvo il caso in cui si riesce a dimostrare l'esistenza di un unico possibile prestatore di servizio.

Il contributo verrà liquidato solamente sulle spese preventivamente autorizzate dal servizio comunale competente.

Le spese, individuate per l'entità e la rilevanza, oggetto di contributo sono le seguenti:

- 1) spese per acquisto occhiali;

- 2) spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche;
- 3) spese per libri di testo e spese per la frequenza in strutture educative e scolastiche non oggetto di contributo tramite altre provvidenze;
- 4) cure sanitarie, non rimborsate totalmente o parzialmente dal Sistema Sanitario Nazionale;
- 5) altre spese di ulteriore rilevanza contemplate nel singolo progetto di affidato;
- 6) spese per accesso ai servizi socio assistenziali e socio ricreativi indicati nel progetto di affidato;

In linea generale va comunque motivata l'impossibilità di provvedere da parte degli esercenti la potestà genitoriale ed è fatta salva, comunque, la possibilità di rivalersi sulla famiglia di origine.

Il limite complessivo annuo massimo, per affidato, di contributi straordinari è stabilito in Euro 2.000,00 (duemila).

Tale limite potrà essere rivisto annualmente e aggiornato sulla base delle variazioni del costo della vita.

Titolo II

“Appoggio familiare”

Art. 14 Definizione.

L'appoggio familiare è un intervento assistenziale temporaneo di supporto alla famiglia con minori, per sostenere e facilitare la gestione della normale vita familiare.

Art. 15 Competenza .

L'appoggio familiare è disposto dal Comune di residenza del minore, su proposta dei servizi Sociali competenti.

Art. 16 Gestione .

Il servizio di appoggio familiare è gestito dai Servizi Sociali competenti, prevedendo una significativa collaborazione, anche con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, che si occupano di tutela di minori e delle famiglie.

Art. 17 Beneficiari

Beneficiari del servizio di appoggio familiare sono i minori da 0 a 18 anni, italiani e stranieri residenti, la cui famiglia, seppure sostanzialmente adeguata, risulta carente di risorse parentali, amicali e di punti di riferimento, tali da rendere difficoltosa la gestione dell'intera vita familiare.

Art. 18 Durata

L'appoggio familiare ha durata temporanea, concordata dalle parti che lo richiedono e lo pongono in essere, è indicata nell'impegno di appoggio richiesto dall'Ente locale, sottoscritto tra la famiglia del minore e gli affidatari d'appoggio.

Gli interventi da attuare sono rivolti al minore, alla famiglia d'origine e agli affidatari d'appoggio nei modi e nelle forme che i servizi competenti ritengono più rispondenti al caso.

L'appoggio familiare cessa, oltre che per la naturale scadenza temporanea prevista nell'impegno scritto, allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore e alle famiglie coinvolte.

Art. 19 Affidatari d'appoggio

Nel servizio di appoggio familiare, gli affidatari sono individuati, secondo le stesse modalità e competenze identificate per il servizio di affido familiare, di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 20 Impegno della famiglia del minore e degli affidatari d'appoggio.

All'atto d'ingresso, il Comune richiede un impegno scritto, da parte degli affidatari d'appoggio e della famiglia del minore, in cui sono specificate le giornate e la durata della permanenza del minore presso la famiglia d'appoggio. Nell'impegno, sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra la famiglia d'origine e quella affidataria d'appoggio e tra queste e gli operatori dei Servizi.

Nel rispetto dei principi della solidarietà e del mutuo-aiuto tra famiglie, gli affidatari di appoggio si devono impegnare ad essere un punto di riferimento e sostegno sociale,

psicologico ed educativo per il minore, cercando di mantenere validi rapporti con il nucleo affidante nel rispetto del progetto.

Art. 21 Garanzie agli affidatari d'appoggio, alla famiglia d'origine, al minore .

Agli affidatari d'appoggio è garantito il supporto psicologico e sociale per mezzo degli incontri di sostegno promossi dal servizio tutela minori anche in collaborazione con le Associazioni di volontariato.

Alla famiglia del minore, se necessario, è garantito durante tutto il percorso dell'appoggio, il sostegno psicologico e sociale degli operatori dei servizi incaricati del caso.

I servizi competenti garantiscono al minore tutti gli eventuali necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, previsti nel progetto.

Art. 22 Assicurazione

Come per il servizio di affido, anche per quello di appoggio familiare, il Comune può stipulare polizze assicurative ad integrazione delle polizze regionali per garantire minori e famiglia di appoggio, in caso di incidenti e danni che sopravvengono o che il minore provochi a persone e cose nella sua permanenza presso la famiglia.